

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2670 di mercoledì 13 luglio 2011

Decreto 81: i volontari della protezione civile e le cooperative sociali

Il Decreto del Ministero del lavoro sull'applicazione del D.lgs. 81/08 alle cooperative sociali e ai volontari di Croce Rossa, protezione civile, soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco. Qual è il campo di applicazione?

Roma, 13 Lug - Come già anticipato da Puntosicuro qualche mese fa, in questo periodo sono in definizione e approvazione diversi decreti e accordi attuativi del D.lgs. 81/08.

Ricordiamo che sono già stati pubblicati recentemente i decreti:

- sulla verifica periodiche delle attrezzature,
 - sulla sicurezza dei lavori sotto tensione
- e che la Commissione Consultiva permanente ha inoltre pubblicato le procedure
- sulla sicurezza nell'uso del calcestruzzo in cantiere,
 - sull'uso eccezionale di apparecchiature di sollevamento per il sollevamento di persone,
 - gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità all'amianto,
 - le prime indicazioni esplicative in ordine alla ricaduta sul D.Lgs. n.81/2008 delle disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione Europea REACH e CLP.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD033] ?#>

Le ultime novità di questi giorni riguardano il sistema di controllo e il sistema disciplinare per le aziende che adottano un modello organizzativo e di gestione e **le condizioni di lavoro dei volontari**.

Riguardo a queste ultime, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del lavoro Decreto 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 3 - Campo di applicazione

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.*

(*Ricordiamo che il termine del 31 dicembre 2010 era stato rinvitato al 31.03.2011 e successivamente spostato alla fine del 2011.)

Il Decreto, le cui disposizioni avranno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riguarda quindi l'applicazione del D.lgs. 81/08 alle cooperative sociali e ai volontari di protezione civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, soccorso alpino e speleologico e chiarisce quali sono le "**particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività**" di cui è necessario tener conto nell'applicazione del Decreto 81.

Per quanto riguarda i volontari di protezione civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, soccorso alpino e speleologico, il decreto 13 aprile 2011 chiarisce che l'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 81/08 **non può di fatto comportare l'omissione o il ritardo delle attività** e dei compiti di protezione civile a causa del carattere di urgenza degli interventi dei volontari. Inoltre è necessario considerare i seguenti punti:

- "a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
- d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte."

Nel decreto è stabilito che il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività previste "nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti" e che come ogni lavoratore deve ricevere formazione, informazione e addestramento e deve essere "dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante".

Nel caso che questi volontari possano svolgere azioni che li espongono a rischi per la salute, devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria, compatibilmente "con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato". Le modalità verranno stabilite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo nuovo decreto.

Si specifica inoltre che "**Le sedi** delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**".

L'articolo 7 è dedicato alle **cooperative sociali**. Già l'articolo 2 del decreto 13 aprile 2011 chiariva che le norme "di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali [...] tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità."

Per questo motivo, nel caso in cui il lavoratore o socio lavoratore "svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività."

Le cooperative sociali dovranno comunque **assicurarsi che "i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento** in relazione alle attività loro richieste", "compatibilmente con il loro stato soggettivo" in caso di lavoratori con handicap intellettuale e psichico.

Federica Gozzini

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it